

STATUTO AIR CAMPANIA SPA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "AIR CAMPANIA S.P.A.".

ARTICOLO 2

SEDE LEGALE

La società ha sede in Avellino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e sopresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

AZIONISTI

Possono essere azionisti della Società gli Enti locali, come definiti dal comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. 422/97 ed altri enti pubblici, anche economici.

Possono, altresì, essere azionisti altri soggetti di diritto pubblico, di diritto privato e soggetti privati scelti con i criteri e le procedure previsti dalla legge.

Il domicilio degli azionisti per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II

ARTICOLO 5

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- la produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma di persone, a mezzo di autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, metropolitane leggere su gomma ed altri veicoli;
- la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del trasporto di persone;
- l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività che, rispetto al trasporto, presenti caratteri di connessione, strumentalità e/o complementarità e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

- a) l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone e merci;
- b) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del trasporto di persone;
- c) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di convenzioni e/o contratti di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- d) la realizzazione, la gestione e la manutenzione, anche per affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse, officine, impianti funiviari e di ogni altra

attività complementare purché funzionale all'esercizio del trasporto di persone, allo sviluppo e al buon funzionamento della rete e degli impianti;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco autofiloviario, delle infrastrutture destinate al servizio e del patrimonio immobiliare di proprietà;

f) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di parcheggi e semafori;

g) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla ottimizzazione ed alla informatizzazione della rete, quali, ad esempio, la progettazione e l'installazione di paline intelligenti;

h) la locazione dei propri spazi per l'esercizio di attività commerciali;

i) lo sviluppo di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la partecipazione ad altre società o mediante accordi con i terzi;

j) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

k) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza funzionali al miglioramento della qualità del trasporto pubblico e, in generale, della mobilità, degli impianti e delle reti di supporto, anche per conto di terzi.

l) la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla mobilità in conformità con le norme previste in materia di transizione ecologica;

m) realizzazione e gestione di parcheggi e gestione dei servizi collegati.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, o anche mediante affidamento a terzi ed anche ricorrendo ad aggregazioni temporanee con altri operatori del settore nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio, purché si rispettino i limiti e le prescrizioni delle norme in materia ed in particolare del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs, 201/2022.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito;

potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta ad euro 30.530.385,00 (euro trentamilionicinquecentotrentamilatrecentottantacinque/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti dei beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 del codice civile.

ARTICOLO 7

AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni sono liberamente alienabili salvo il rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 6 e secondo le regole stabilite all'art. 9.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt. 2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio privato spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio privato che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita.

Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento del perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal presidente del Tribunale di Avellino (ove è posta la sede sociale) dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia

della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;
- b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente;

c) sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

E' escluso, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di acquisto della partecipazione di maggioranza della società da parte di un socio privato, che lo stesso possa porre in essere atti di cessione di azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza.

Decorso il termine di cinque anni di cui al punto precedente, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a patto che l'ente pubblico o gli enti pubblici partecipanti alla Società esprimano il loro preventivo motivato gradimento.

Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il gradimento viene espresso con le modalità di cui in seguito.

Il socio privato che intende alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli enti pubblici partecipanti alla Società, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indicando la quota di capitale che intende cedere ed anche i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascun dei predetti enti si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta missiva.

Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni degli enti pubblici dovranno essere comunicate al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nell'istanza o posta elettronica certificata.

La cessione effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel relativo libro soci.

Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili.

ARTICOLO 10

RECESSO

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni possedute, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro

mezzo idoneo a garantirne la ricezione. La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesso, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437 ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e

del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualevolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e

del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche il luogo, l'ora e il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima convocazione andasse deserta, a norma dell'art. 2369 c.c..

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Campania.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. L'Assemblea, in questi casi, si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato con firma digitale anche via posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

ARTICOLO 14

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona all'uopo designata dal consiglio predetto o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa a maggioranza del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o con altre modalità, di volta in volta, approvate dall'assemblea stessa e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2368 del codice civile. In seconda convocazione le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite e deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2369 del codice civile, commi 3 e 4.

Qualora nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno della seconda convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata secondo le stesse modalità previste all'art. 11 comma 4 del presente statuto, e delibera sempre in conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 2369 del c.c..

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

ARTICOLO 17

MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina l'Organo Amministrativo e designa tra i suoi membri, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e determina il relativo compenso;
3. nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e determina il relativo compenso;
4. nomina il soggetto al quale demandare la Revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
5. delibera le eventuali azioni di responsabilità verso gli Amministratori e i Sindaci;
6. nomina il Direttore Generale, ove l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico.

ARTICOLO 18

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

ARTICOLO 19

PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI

Nel caso di partecipazione maggioritaria al capitale sociale della società da parte di enti pubblici, a questi ultimi spetterà, in presenza di consiglio di amministrazione, la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci ed avviene nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 175/2016. La società è amministrata di norma da un amministratore unico. Nei modi ed entro i limiti stabiliti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs 175/2016, l'assemblea può, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

È vietata l'istituzione della carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori ed il presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di tre anni, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età, senza compensi aggiuntivi. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o inconferibilità. I componenti dell'organo amministrativo devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia individuati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016.

Qualora l'assemblea abbia disposto che la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti della Regione Campania in quanto amministrazione controllante.

Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamento di fine mandato. Per tutto quanto concerne l'entità della remunerazione degli amministratori la società rispetta i limiti stabiliti in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Coloro i quali hanno un rapporto di lavoro con la società, se nominati amministratori, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata dall'assemblea

dei soci, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

ARTICOLO 21

LUOGO E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, (purché in Campania), ogniqualevolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

Il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. Il Consiglio, in questi

casi, si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 22

VALIDITÀ' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni, ivi comprese quelle di costituzione dei patrimoni destinati, saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 23

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: acquistare, vendere, permutare mobili, materiale rotabile, immobili, acconsentire iscrizioni, privilegi, trascrizioni, cancellazioni ed

annotazioni ipotecarie; rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei Pubblici registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; compiere operazioni cambiarie e finanziarie, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale. All'Organo Amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 201/2022, delibera in merito alla costituzione, all'acquisizione, alla vendita, alla permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite e costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza, sulla disciplina relativa al regolamento delle attività funzionali, sui contratti di servizio, sulle convenzioni di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

Per le deliberazioni relative all'assunzione di debiti per la società di un importo superiore ad euro 10.000.000 (diecimilioni) l'organo amministrativo dovrà munirsi della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo nomina, quando non costituito nella forma di un Amministratore Unico, altresì il Direttore Generale, di intesa con la Regione Campania.

L'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti all'Organo Amministrativo, come precisato al primo comma del presente articolo, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo può delegare, anche in via temporanea, parte delle proprie competenze ad un membro dell'Organo stesso nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.

ARTICOLO 24

ORGANI SOCIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE NORME GENERALI

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

ARTICOLO 25

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

La rappresentanza legale della Società spetta, nei limiti delle attribuzioni di cui al presente Statuto, anche al Direttore Generale.

ARTICOLO 26

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, laddove nominato, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 27

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art. 2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

ARTICOLO 28

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

All'amministratore unico o agli amministratori con delega l'Assemblea può riconoscere a titolo di compenso incentivante la partecipazione, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

Il compenso incentivante di cui ai precedenti capoversi non può in ogni caso essere di importo tale da condurre la remunerazione complessiva degli amministratori al di sopra dei limiti stabiliti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

ARTICOLO 29

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

ARTICOLO 30

DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea nomina il Direttore Generale, qualora l'organo amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nomina il Direttore Generale di intesa con la Regione Campania.

Potrà essere nominato Direttore Generale anche chi riveste la qualifica di Amministratore della Società, senza cumulo degli emolumenti; pertanto, in caso di cumulo di cariche, per tutta la sua durata, al Direttore Generale non sarà dovuto il compenso di Amministratore.

Al Direttore generale, salve le competenze sovraordinate e concorrenti dell'organo amministrativo, compete la responsabilità esecutiva ed operativa della società.

Egli, in particolare, avvalendosi della struttura organizzativa della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base degli obiettivi definiti dall'organo amministrativo;
- sottopone all'organo amministrativo il progetto del bilancio di esercizio predisposto con il supporto degli uffici amministrativi;
- gestisce il processo di organizzazione dell'attività aziendale e formalizza i piani economici e finanziari redatti sulla base del programma di lavoro ed il budget di esercizi, quando predisposti;
- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo;
- dirige il personale della società e provvede alla gestione delle necessità, nel puntuale rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti del settore applicabili all'azienda e adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari nei confronti del personale dipendente di ogni qualifica e livello;
- espleta ogni e qualsiasi operazione bancaria;
- assume personale attraverso concorsi e/o selezioni, adottando tutti i provvedimenti necessari ed espressamente riconosciuti dal r.d. n.148/1931 nonché dal d.lgs. 175/2010;
- provvede all'acquisto ed alla vendita di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, con facoltà di procedere all'iscrizione ed alla radiazione degli automezzi di proprietà al pubblico registro amministrativo e di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (ipoteca, privilegi ecc.) sugli stessi;

- esegue tutti i pagamenti inerenti all'attività di impresa;
- su delibera dell'organo amministrativo, indice bandi di gara regolati dalla normativa vigente, eseguendo le relative procedure;
- aggiudica gare e procede anche ad affidamenti a trattativa privata, sottoscrivendo ordini e proponendo la nomina di collaudatori e di responsabili del procedimento;
- stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi;
- adotta, laddove si ritiene necessario, apposito regolamento per la delega di proprie funzioni a dirigenti aziendali;
- su delibera dell'organo amministrativo dispone la partecipazione della società ad appalti, sia pubblici che privati, con facoltà di espletare la procedura preliminare e quella successiva all'aggiudicazione;
- sottoscrive documenti relativi agli adempimenti obbligatori nei confronti degli istituti previdenziali, assicurativi e di controllo;
- assolve agli obblighi normativi di cui alla l. n. 77/2020 per "la gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile".

Nei limiti delle attribuzioni di cui al presente articolo, al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale della Società.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, tra gli effettivi, il presidente. La scelta è compiuta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal DPR 30

novembre 2012 n. 251, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

I Sindaci hanno le attribuzioni e i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2402 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

ARTICOLO 32

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

In ogni caso la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 33

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del codice civile. Il soggetto incaricato dell'attività di revisione legale svolge la propria attività ai sensi del D.Lgs. 39 del 2010.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, nomina il revisore legale dei conti e stabilisce il compenso. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del terzo bilancio successivo al conferimento dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, c.c..

ARTICOLO 34

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

L'organo amministrativo nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPCT sono affidate ad un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Per quanto concerne gli adempimenti facenti capo al RPCT nonché le relative responsabilità, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed alle delibere emesse dall'ANAC sull'argomento.

ARTICOLO 35

FINANZIAMENTI

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1 e dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da

almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO

ARTICOLO 36

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'Organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione sul governo societario ed alla relazione del Collegio Sindacale e del Revisore, secondo le norme stabilite dagli artt. 2423 e ss. del codice civile. Al bilancio è, altresì, allegata la relazione dell'Organismo di Vigilanza elaborata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il bilancio è comunicato ai Sindaci almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l'assemblea e, unitamente alla relazione dei Sindaci, dovrà essere

depositato nella sede della Società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 37

STRUMENTI DI CONTROLLO SOCIETARIO E RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta o etici propri o adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo annualmente all'Assemblea dei Soci, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 38

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, la quale può disporre anche parzialmente, in modo diverso per accantonamento in fondi specifici e per rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse e /o gli istituti di credito designati dall'Organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E GIURISDIZIONE

ARTICOLO 39

CRISI AZIENDALE

La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea.

Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi.

Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, la società adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

ARTICOLO 40

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 c.c, o da leggi speciali l'Organo gestorio deve procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..

L'Organo gestorio conserva, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

L'Organo gestorio contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2485 e seguenti del codice civile.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2487 e succ. del c.c..

La Società può revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea straordinaria secondo i quorum stabiliti dal comma 2 dell'art. 2368 c.c. in prima convocazione e 2369 c. 5 in seconda.

ARTICOLO 41

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale. Per le controversie compromissibili, si applica la disciplina di cui al successivo art. 41.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 42

CONTROVERSIE e CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, quelle promosse dall'Amministratore Unico, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili,

Sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e il collegio arbitrale decide secondo diritto.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Al Collegio arbitrale è attribuito il potere di concedere misure cautelari, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 838-ter c.p.c.

ARTICOLO 43

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie non compromettibili in arbitrato saranno di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

ARTICOLO 44

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.